

D

Estratto di circolare pubblicata a pag. 646 del
Bollett. Uff. Amm. N. 22 del 30-11-1939-XVIII

8 24
Circolare 11 novembre 1939 - Div. 3/A N. 56828.

**OGGETTO: Ammasso obbligatorio della lana di concia:
R. D. L. 6 settembre 1939-XVII N. 1361.**

AI PODESTA' DELLA PROVINCIA DI TORINO

Comunico per opportuna norma e conoscenza la circolare n. 43400 del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, relativa all'oggetto:

« Col R. D. L. 6 settembre 1939-XVII n. 1361 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 23 settembre 1939-XVII il regime dell'ammasso obbligatorio è stato esteso alla lana di concia di produzione nazionale e a quella ricavata dalla lavorazione delle pelli importate.

Dispongo che nella esecuzione del nuovo ammasso siano tenute presenti ed esattamente applicate le istruzioni qui appresso indicate:

1) *Prodotto soggetto all'obbligo del conferimento.* — Per lana di concia, agli effetti del R. D. L. suindicato, deve intendersi la lana comunque ricavata da pelli ovine sottoposte a un qualunque processo di concia.

Dall'obbligo del conferimento delle lane di concia agli ammassi deriva pertanto l'ovvia conseguenza che tutte le lane, di qualunque specie e qualità e comunque ottenute, sono soggette all'ammasso.

Sono, pertanto, revocate le precedenti disposizioni date a taluno dei Cessati Centri Ammassi Provinciali lana, concernenti la esclusione dall'obbligo del conferimento agli ammassi della lana ricavata dagli ovini mattati o da mattare.